# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## dell'11 aprile 2001

## che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

*[notificata con il numero C(2001) 1100]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In seguito ai diversi lavori svolti nell'ambito di studi e seminari comunitari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete ANIMO al fine di istituire un sistema veterinario che integri diverse applicazioni informatiche.

(2) Occorre pertanto modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri [3], modificata da ultimo dalla decisione 2000/288/CE [4], al fine di garantire la continuità della rete ANIMO.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nella decisione 92/486/CEE, al testo dell'articolo 2 bis è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Per il periodo compreso tra il 1º aprile 2001 e il 31 marzo 2002, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

— 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2000/287/CE (*).

(*) GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º aprile 2001.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.
[4] GU L 98 del 19.4.2000, pag. 37.